



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE Tel. 0962-21865 Fax 0962-28442
C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900L
Email: kric82900l@istruzione.it : kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: icckrgiovannixxiii.edu.it

**AI SIGG. DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AI SIGG. DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI SIGG. DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
A TUTTO IL PERSONALE A. T. A.
LORO SEDI**

CIRCOLARE

Visite mediche di controllo

A fini informativi e preventivi si comunica quanto segue. L'art. 18 del D.Lgs. n. 75 del 2017 ha modificato l'articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero la norma disciplinante il controllo sulle assenze per malattia. I controlli sono disposti dal datore di lavoro o anche d'ufficio dall'INPS in sostituzione delle Aziende Sanitarie Locali e possono intervenire più volte nel corso dello stesso evento patologico. L'INPS ha ulteriormente ribadito che il dipendente **DEVE PERENTORIAMENTE**, in caso di esigenza improcrastinabile di allontanamento dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica urgente o altri giustificati motivi), avvisare la scuola di servizio, la quale trasmetterà tempestivamente l'informazione all'INPS. E' sempre a carico del lavoratore la comunicazione alla P.A. di appartenenza della variazione del domicilio fiscale. Va da sé, infatti, che in caso contrario, ovvero di mancata o ritardata comunicazione, si renderebbe impossibile il controllo, cui invece il dipendente non può sottrarsi e che, al contrario, per giurisprudenza consolidata, deve favorire. La Corte di Cassazione, infatti, con la recente Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294, ha ricordato che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione. La stessa può integrarsi in qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore (*ex multis* cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000, Cass. 11/02/2008 n° 3226, Cass. 04/02/2015 n°2023). Ciò premesso, si analizza quali possano essere per il dipendente, le conseguenze di un'assenza alla visita fiscale ingiustificata. Spetta al Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, valutare se l'assenza risulti giustificata o meno. Il Dirigente quindi, una volta venuto a conoscenza dell'assenza del proprio dipendente alla visita fiscale, deve concedere allo stesso un termine per giustificarla. Verificate le motivazioni addotte sui fatti, qualora l'assenza non venga considerata giustificata, ne derivano conseguenze retributive e disciplinari.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
Via Venezia n.97 - 88900 CROTONE Tel. 0962-21865 Fax 0962-28442
C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900L
Email: kric82900l@istruzione.it : kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: icckrgiovannixxiii.edu.it

Trattamento economico

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11/11/1983 n. 638, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo (esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo). Nel caso *de quo* lo stesso viene invitato dal medico fiscale a presentarsi per la visita ambulatoriale; si rimarca come la stessa non abbia lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso (Cfr. Cass. 14 settembre 1993 n. 9523).

Responsabilità disciplinare

È principio giurisprudenziale consolidato che, ove l'assenza del lavoratore in stato di malattia dal proprio domicilio all'atto della visita di controllo del medico durante le fasce orarie di reperibilità previste dall'art. 5 L. 11 novembre 1983 n. 638 senza giustificato motivo, abbia comportato l'adozione del provvedimento di decadenza del lavoratore medesimo dal trattamento economico alla stregua del citato art. 5, il datore di lavoro può in aggiunta adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., 10/3/1992, n. 2880 e, 10/2/2000, n. 1481). È stato altresì affermato dalla Corte di Cassazione che il datore di lavoro può sanzionare disciplinarmente l'ingiustificata inosservanza, da parte del lavoratore assente per malattia, delle fasce orarie di reperibilità, in presenza di una disposizione del codice disciplinare contrattuale che faccia generico riferimento all'inosservanza non grave degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, posto che il codice disciplinare non deve necessariamente contenere una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni (cfr. Sez. lav., 11/12/1995, n. 12686). Detti principi sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto occasione di affermare che "*la violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l'applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa alla perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla L. n. 683 del 1983, ma anche per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari*" (Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2008, n. 3226). Pertanto, in caso di mancata (o inadeguata) giustificazione dell'assenza alla visita fiscale: - l'assenza sarà considerata ingiustificata con applicazione delle decurtazioni economiche di cui sopra; inoltre l'assenza ingiustificata alla visita fiscale può anche essere valutata, specie in caso di recidiva, dal punto di vista disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 comma 2 D.l.vo 39/1993